

**INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DELLE AZIONI EMESSE  
DAL BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A  
(Titolo “illiquido” ai sensi della  
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009)**

**Copia della presente Policy è a disposizione della clientela presso  
tutte le Filiali e nel sito della Banca [www.bancodilucca.it](http://www.bancodilucca.it)**

**La presente informativa non costituisce quotazione di prezzi, sollecitazione e/o offerta al pubblico risparmio, diretta alla vendita o all'acquisto di prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Banco di Lucca e del Tirreno Spa, né offerta al pubblico di acquisto o scambio, né garanzia di andamenti futuri.**

## INDICE

PREMESSA .....	3
<b>1 FATTORI DI RISCHIO.....</b>	<b>3</b>
1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL SETTORE NEL QUALE OPERA .....	3
1.1.1 <i>Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale</i> .....	3
1.1.2 <i>Rischio di credito</i> .....	3
1.1.3 <i>Rischio di mercato</i> .....	4
1.1.4 <i>Rischio di esposizione al debito sovrano</i> .....	4
1.1.5 <i>Rischio di liquidità</i> .....	4
1.1.6 <i>Rischio operativo</i> .....	4
1.1.7 <i>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso</i> .....	5
1.1.8 <i>Rischio connesso all'assenza di rating</i> .....	5
1.1.9 <i>Rischi connessi all'operatività nel settore bancario</i> .....	5
1.1.10 <i>Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</i> 5	5
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	6
1.2.1 <i>Fattori di rischio relativi alle Azioni</i> .....	6
1.2.2 <i>Rischio di liquidità connesso alle Azioni</i> .....	7
<b>2 OPERATIVITA' SULLE AZIONI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Trasferimento di proprietà .....	7
2.2 Certificati azionari .....	7
2.3 Prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie (art. 2358 Cod. Civ.) .....	7

## **PREMESSA**

Non essendo prevista per le azioni del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (“titolo illiquido” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009) la quotazione in alcun mercato regolamentato, lo scambio delle azioni potrà avvenire secondo le disposizioni di legge che permettono scambi diretti e/o in altre eventuali forme; il Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (di seguito anche “Banca” o “Emittente”) non assume impegni di riacquisto.

## **1 FATTORI DI RISCHIO**

L'acquisto in azioni della Banca presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni “illiquide” non quotate su un mercato regolamentato.

Al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari emessi, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici Fattori di Rischio relativi alla Banca, al settore di attività in cui essa opera, nonché agli strumenti finanziari stessi.

### **1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL SETTORE NEL QUALE OPERA**

#### **1.1.1 Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale**

La capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del Paese in cui l'Emittente opera, inclusa la sua affidabilità creditizia, nonché dell'Area Euro nel suo complesso. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Assume altresì rilievo nell'attuale contesto economico generale la possibilità che uno o più Paesi fuoriescano dall'Unione Monetaria o, in uno scenario estremo, che si pervenga allo scioglimento dell'Unione Monetaria medesima, conseguenze in entrambi i casi allo stato imprevedibili. Tutti i suddetti fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico/finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

#### **1.1.2 Rischio di credito**

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori

garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

### **1.1.3 Rischio di mercato**

Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore (per effetto, ad esempio, dei movimenti avversi dei tassi di interesse, dei prezzi di mercato azionari, degli spread creditizi e delle valute) degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'Emittente.

L'Emittente è soggetto ai rischi tipicamente connessi con l'operatività nei mercati finanziari. Nonostante adotti le misure necessarie al fine di contenere l'esposizione a tali rischi e, coerentemente ai principi cui l'attività si ispira, non faccia ricorso a strumenti derivati, se non per copertura, l'attività d'investimento in strumenti finanziari comporta comunque un rischio di effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione, comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione, sia al portafoglio bancario, che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il portafoglio di negoziazione.

### **1.1.4 Rischio di esposizione al debito sovrano**

Un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre l'Emittente a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.

### **1.1.5 Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza e ricomprende la possibilità che l'impresa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. funding liquidity risk) e/o dell'incapacità di liquidare le attività sul mercato (c.d. market liquidity risk) per l'esistenza di eventuali limiti allo smobilizzo. Nell'ambito del rischio di liquidità si annovera anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista e/o incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività. Le principali fonti del rischio di liquidità della banca sono riconducibili all'attività caratteristica di raccolta del risparmio e di erogazione del credito.

In ragione di un costante presidio e monitoraggio dei rischi e della salvaguardia del patrimonio aziendale, l'Emittente dispone di procedure organizzative ed operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta/crisi di liquidità specifica e/o sistemica.

Allo stato attuale la complessiva situazione dell'attivo e del passivo per scadenza determina margini di liquidità assolutamente idonei a fronteggiare eventuali peggioramenti di scenario.

### **1.1.6 Rischio operativo**

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni. L'Emittente è esposto a molti rischi di tipo operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. I rischi operativi si differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti dall'Emittente sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività ed ovunque presenti.

L'ammontare storico ed attuale delle perdite a fronte di rischi operativi della Banca è comunque da considerarsi contenuto in relazione alle operazioni ed alle masse amministrare.

### **1.1.7 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso**

Nel normale svolgimento della propria attività, l'Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari civili e amministrativi da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico dello stesso.

La Banca espone nel proprio bilancio un fondo per rischi e oneri destinato a coprire, tra l'altro, le potenziali passività che potrebbero derivare da giudizi in corso, anche secondo le indicazioni di legali esterni.

Gli accantonamenti sono stati effettuati sulla base di principi prudenziali e per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica dell'Emittente.

### **1.1.8 Rischio connesso all'assenza di rating**

L'Emittente è sprovvisto di rating. Non esiste pertanto alcuna valutazione indipendente della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari.

### **1.1.9 Rischi connessi all'operatività nel settore bancario**

La Banca è esposta ai normali rischi tipicamente connessi con l'operatività bancaria, ivi inclusi i rischi connessi all'interruzione dei servizi, ad errori o omissioni e ritardi nei servizi offerti, così come al mancato rispetto delle norme di sicurezza previste o al compimento di operazioni fraudolente o comunque non autorizzate da parte di dipendenti e/o soggetti esterni. Inoltre, la Banca è soggetta, inter alia, all'esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle Autorità di Vigilanza.

### **1.1.10 Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie**

Dal 16 novembre 2015 in considerazione di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 pubblicati il 16 novembre 2015, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE *Banking Resolution Recovery Directive* ("BRRD"), consultabili sul sito della Banca, sono state introdotte limitazioni all'intervento pubblico al sostegno degli intermediari che versano in una situazione di crisi.

Pertanto, in caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati (in linea con la gerarchia fallimentare), a prescindere alla loro data di emissione:

- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all'eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito

e/o,

- successivamente al 1° gennaio 2016 a *bail-in* ("salvataggio interno") (cfr. la guida "In altre parole ...Tu e il bail-in" predisposta dall'ABI, dalla Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio e dalla Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presente anche nel sito internet della Banca).

Nel caso in cui nei confronti di una banca sia disposto il *bail-in*, partecipano alla copertura delle perdite, nell'ordine di seguito indicato:

1. azionisti e titolari di altri strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla banca);
2. creditori subordinati (ad esempio, titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla banca);
3. creditori chirografari (ad esempio, titolari di obbligazioni senior emesse dalla banca e, fino al 31 dicembre 2018, titolari di depositi bancari diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese);
4. persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 Euro;
5. fondo interbancario di garanzia dei depositi, che contribuisce al *bail-in* al posto dei depositanti protetti (persone fisiche e piccole e medie imprese per importi fino a 100.000,00 Euro).

Pertanto, in caso di *bail-in*:

- il valore nominale delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, potrebbe ridursi o azzerarsi, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito;
- il valore nominale delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalla banca non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- il valore nominale delle obbligazioni senior emesse dalla banca, a prescindere dalla data di emissione, nonché l'ammontare dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese, potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale e delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- l'importo eccedente i 100.000,00 Euro dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese potrebbe ridursi o azzerarsi, nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale, delle obbligazioni subordinate e delle obbligazioni senior emesse dalla banca, nonché dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese, non sia stato sufficiente a coprire le perdite;
- nel caso in cui l'azzeramento del valore nominale delle azioni, degli altri strumenti di capitale, delle obbligazioni subordinate e delle obbligazioni senior emesse dalla banca, nonché dei depositi aperti da soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese e dell'importo eccedente i 100.000,00 Euro dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese, non sia stato sufficiente a coprire le perdite, interverrebbe il fondo interbancario di garanzia dei depositi, assicurando la salvaguardia dei depositi aperti da persone fisiche e piccole e medie imprese di importo fino a 100.000,00 Euro.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a *bail-in*. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5 % del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un *bail-in* minimo pari all'8 % delle passività totali.

## **1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI**

### **1.2.1 Fattori di rischio relativi alle Azioni**

L'acquisto di azioni comporta la piena consapevolezza da parte del richiedente circa le caratteristiche proprie del tipo di titolo e della società emittente il titolo stesso.

In particolare acquistando le azioni, l'investitore diventa Socio della Banca partecipando per intero al rischio economico della medesima.

Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es. diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (ad es. diritto al dividendo e diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione).

Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l'eventuale dividendo che l'Assemblea dei Soci delibera di distribuire, ottenendo un rendimento che è di solito connesso all'andamento economico

della Società Emittente.

L'investitore è esposto anche al rischio che l'Emittente non distribuisca alcun dividendo.

Le azioni incorporano il Rischio Prezzo, giacché, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno economico è determinato, oltre che dai dividendi percepiti, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.

La sottoscrizione di azioni della Banca presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni "illiquide" non quotate su un mercato regolamentato.

In particolare:

- il valore economico delle Azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri dell'Emittente essendo "strumenti finanziari illiquidi" rappresentativi del capitale sociale dello stesso;
- il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo di capitale di rischio dell'Emittente, dipende, tra l'altro, dalla consistenza del patrimonio dell'Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di acquisto;
- la circostanza che per le Azioni oggetto del presente documento al momento non sia previsto l'accesso ad un mercato di scambi regolamentato comporta il rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle Azioni.

## **1.2.2 Rischio di liquidità connesso alle Azioni**

L'acquisto delle azioni dell'Emittente implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni "illiquide" non negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, né negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica, né l'Emittente intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati.

Gli Azionisti potrebbero incontrare difficoltà ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Per essi potrebbe, infatti, essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato.

La Banca non può effettuare operazioni di acquisto in contropartita diretta delle proprie azioni.

La vendita delle azioni da parte dell'Azionista sarà possibile solo a condizione che lo stesso riesca a trovare, per suo conto, un soggetto interessato all'acquisto.

## **2 OPERATIVITA' SULLE AZIONI**

### **2.1 Trasferimento di proprietà**

Le azioni della Banca non essendo quotate in nessun mercato regolamentato ed essendo emesse in forma cartacea possono essere negoziate secondo le disposizioni di legge che permettono scambi diretti fra persone fisiche e/o giuridiche e/o in altre eventuali forme.

E' interesse di chi acquisti le azioni darne tempestiva comunicazione all'Emittente al fine di permettere allo stesso l'aggiornamento del libro Soci.

### **2.2 Certificati azionari**

Le azioni del BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A. sono certificati azionari cartacei in deposito presso l'Emittente.

### **2.3 Prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie (art. 2358 Cod. Civ.)**

Ai sensi dell'articolo 2358 Cod.Civ., la Banca non accorda prestiti, né fornisce garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

La Banca non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.